



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 94 del 7 giugno 1980

Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti

(B.U.R. Lombardia n. 24 del 11 giugno 1980, S.O. n. 5)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1 **(Finalità)**

La presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali al fine di adeguare tale attività alle esigenze della tutela dell' ambiente; promuove e definisce il sistema delle opere e dei servizi relativi, ai sensi dell' art. 4, primo comma, lett. e) della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, quale contenuto del piano territoriale regionale.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 2

(Definizione di rifiuti e loro categorie)

1. Agli effetti della presente legge costituiscono rifiuto le cose di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi a norma della legislazione vigente.
2. I rifiuti sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) rifiuti solidi urbani come definiti dall' art. 1 della legge 20 marzo 1941, n. 366;
 - b) rifiuti assimilabili per composizione ai rifiuti solidi urbani o comunque suscettibili di smaltimento negli stessi impianti, quali ad esempio fanghi e materiali biodegradabili provenienti da impianti di depurazione o da cicli produttivi, materiali di scavo, rifiuti di cantiere, rifiuti prodotti da ospedali e macelli;
 - c) rifiuti speciali, ossia rifiuti solidi, fangosi o liquidi derivanti da attività industriali o artigianali, costituiti da materie prime non utilizzate, da residui di promozione, da sedimenti o fanghi di depurazione e comunque da materiali non riassorbiti nel ciclo produttivo originario o in altre attività produttive.
3. Sono esclusi dall' ambito di applicazione della presente legge:
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall' estrazione, dal trattamento, dall' ammasso delle risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli, quali le materie fecali e le altre sostanze utilizzate nell' attività agricola;
 - d) le acque di scarico;
 - e) gli effluenti gassosi emessi nell' atmosfera.

ARTICOLO 3

(Impianti e attività di smaltimento dei rifiuti)

1. Agli effetti della presente legge per impianto di smaltimento si intende il complesso delle strutture immobiliari e degli apparati meccanici e tecnici di ammasso, ivi comprese le discariche, atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare o rendere innocui i rifiuti.
2. Gli impianti di cui al comma precedente devono essere conformi alle disposizioni previste, anche in relazione ai diversi tipi di impianto, dalle normative tecniche regionali, da approvarsi dalla giunta regionale, d' intesa con la commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Detti impianti devono comunque essere realizzati con caratteristiche adeguate ai principi della migliore applicazione e funzionamento delle tecnologie specifiche.
4. le operazioni di smaltimento dei rifiuti devono comunque essere effettuate in modo da non recare danni alla collettività ed all' ambiente, evitando in particolare rischi o danni per la salute e la sicurezza dell' uomo, nonché per le acque, il suolo, l' aria, la flora e la fauna, la natura ed il passaggio.

ARTICOLO 4

(Obbligo di smaltimento e di ammasso temporaneo)

1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli in impianti realizzati e gestiti a norma della presente legge.
2. I detentori di rifiuti speciali, prima di inviarli agli impianti di smaltimento, debbono comunque



Gestione-Rifiuti.it

provvedere al loro ammasso per tipi omogenei di rifiuti, in conformità alle prescrizioni delle normative tecniche da emanarsi dalla giunta regionale, d' intesa con la competente commissione consiliare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La provincia competente per territorio provvede al controllo di quanto previsto dal presente articolo; a tal fine può prescrivere la tenuta di registri di carico e scarico giornaliero, dai quali risultino tipo, quantità e provenienza dei rifiuti, nonchè il periodo di ammasso.

ARTICOLO 5

(Impianti di ammasso e trattamento delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili)

1. Gli impianti destinati prevalentemente all' ammasso o al trattamento delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili sono assimilabili agli impianti di cui al precedente art. 3, e sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 6

(Autorizzazioni)

1. La costruzione, le modifiche e l' esercizio degli impianti di smaltimento, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dalla giunta regionale, sentita la provincia competente per territorio.

2. Le concessioni edilizie inerenti alla realizzazione degli impianti di smaltimento di cui alla presente legge sono subordinate al rilascio dell' autorizzazione di cui al comma precedente.

3. Fino a quando non saranno emanate le normative tecniche di cui al secondo comma del precedente art. 3, il rilascio dell' autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza delle caratteristiche dell' impianto a quanto previsto dal terzo comma del predetto articolo.

ARTICOLO 7

(Rilascio dell' autorizzazione)

1. L' autorizzazione di cui all' articolo precedente è rilasciata a condizione che l' impianto di smaltimento non presenti i rischi o possa causare i danni di cui all' ultimo comma del precedente art. 3, e sia conforme alle disposizioni vigenti ed a quanto previsto dal secondo e terzo comma del suddetto articolo.

2. La domanda di autorizzazione deve indicare la localizzazione dell' impianto, tutti gli elementi idonei ad individuare i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire, i requisiti tecnici dell' impianto, le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare i rischi ed i danni di cui all' ultimo comma del precedente art. 3, nonchè le misure di ripristino dell' area in caso di chiusura dell' impianto stesso.

3. Le domande dei soggetti privati devono altresì indicare a pena di inammissibilità, il soggetto gestore dell' impianto.

4. L' autorizzazione dispone:

- a) la localizzazione dell' impianto;
- b) i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire;
- c) le prescrizioni specifiche, secondo le normative tecniche di cui al precedente art. 3, secondo comma, relative al tipo di rifiuti e di impianto di smaltimento;
- d) le prescrizioni relative alla gestione dell' impianto, anche al fine di prevenire i rischi o i danni di cui al precedente art. 3, ultimo comma;
- e) le misure di ripristino dell' area interessata dopo la chiusura dell' impianto, tenuto conto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;



Gestione-Rifiuti.it

- f) l' ammontare della cauzione da versare a garanzia del ripristino, limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati;
 - g) il termine di validità dell' autorizzazione stessa.
5. L' autorizzazione può essere rifiutata ai soggetti privati qualora il gestore dell' impianto non dia idonee garanzie, sotto il profilo professionale ed organizzativo, per l' osservanza di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalle normative tecniche e dall' autorizzazione stessa.

ARTICOLO 8

(Autorizzazioni per impianti di grandi dimensioni)

1. Le autorizzazioni relative ad impianti di smaltimento di un quantitativo di rifiuti superiore a cento tonnellate al giorno sono rilasciate con l' osservanza delle procedure di cui al presente articolo.
2. La domanda è pubblicata per estratto sul bollettino ufficiale della regione e sul foglio annunci legali della provincia competente per territorio ed è affissa all' albo pretorio del comune interessato; per i successivi trenta giorni copie della domanda e del relativo progetto corredato dagli elaborati tecnici sono posti in libera visione presso il settore ambiente ed ecologia dell' amministrazione regionale.
3. Entro il termine di cui al comma precedente chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale, che provvede in merito alla richiesta di autorizzazione motivando anche in ordine alle osservazioni presentate.

ARTICOLO 9

(Modifiche e revoca dell' autorizzazione)

1. Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato in qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi tempo ove risulti pericolosità o dannosità dell' impianto non ovviabile con l' imposizione di nuove prescrizioni, ovvero nei casi in cui siano accertate gravi violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni dell' autorità amministrativa.

ARTICOLO 10

(Sospensione dell' attività di smaltimento)

1. L' esercizio degli impianti di smaltimento dei **rifiuti** può essere sospeso per:
 - a) introdurre nuovi accorgimenti tecnici prescritti dai provvedimenti di modifica dell' autorizzazione di cui al precedente art. 9 primo comma;
 - b) provvedere al ripristino dei mezzi di cautela imposti dall' autorizzazione a seguito di guasti o di irregolare funzionamento delle attrezzature tecniche dell' impianto, rilevati dall' autorità competente al controllo.
2. La sospensione e la durata della stessa sono disposte con il provvedimento di modifica dell' autorizzazione nel caso di cui alla lettera a) e dall' autorità competente al controllo nel caso di cui alla lett. b).



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 11

(Controlli)

1. I controlli degli impianti di smaltimento di cui al precedente art. 3 sono effettuati dalle province competenti per territorio a norma dell' art. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

2. I controlli, da effettuarsi con cadenza periodica almeno semestrale, verificano l' osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonchè il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche degli impianti.

3. Sono altresì sottoposte a controllo le discariche non più in funzione ai fini delle verifiche necessarie per la tutela della collettività e dell' ambiente.

4. Dei controlli periodici deve essere data comunicazione al settore ambiente ed ecologia dell' amministrazione regionale ed al comune competente per territorio.

5. I soggetti gestori degli impianti sono tenuti a dare alle province tutte le informazioni richieste sulle installazioni e la loro gestione, a consentirne l' esame dettagliato, nonchè a fornire la propria collaborazione alle operazioni di controllo, mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

6. Il soggetto gestore deve tenere registri di carico e scarico giornaliero, da cui risultino tipo, quantità e provenienza dei rifiuti, periodo di ammasso, tipo e durata del processo di smaltimento e destinazione dei residui.

ARTICOLO 12

(Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento)

1. E' istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento, articolato territorialmente a livello provinciale;

2. La giunta regionale, sentito il comitato di cui al successivo art. 16 definisce l' organizzazione e il funzionamento del catasto e individua gli enti locali dei cui uffici potrà avvalersi per la rilevazione dei dati catastali.

Titolo II

SISTEMA DELLE OPERE E DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E STRUMENTI ORGANIZZATIVI

ARTICOLO 13

(Sistema delle opere e dei servizi di smaltimento dei rifiuti)

1. Il sistema delle opere e dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al precedente art. 1 si articola nei seguenti settori funzionali:

- a) rifiuti solidi urbani e assimilabili;
- b) rifiuti speciali.

2. Ciascun settore funzionale è disciplinato dai piani di cui all' art. 4, ultimo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, formulati con l' osservanza di quanto previsto dagli art. 14 e 15 della presente legge e dall' art. 7, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ed approvati ai sensi dell' art. 6 della predetta legge 51/ 75.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 14

(Criteri per la formazione del piano relativo ai rifiuti solidi urbani e assimilabili)

1. Il piano dei rifiuti solidi urbani relativo al settore funzionale di cui al precedente art. 13, primo comma, lett. a), prevede in particolare:

- a) l'individuazione della quantità e della qualità dei rifiuti da smaltire, nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
- b) la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di smaltimento;
- c) l'indicazione, per ogni ambito territoriale, dei sistemi di smaltimento ottimali in relazione al tipo ed alla quantità dei rifiuti;
- d) la riorganizzazione dei servizi di smaltimento pubblici, comunali e consortili.

ARTICOLO 15

(Criteri per la formazione del piano relativo ai rifiuti speciali)

1. Il piano dei rifiuti speciali relativo al settore funzionale di cui al precedente art. 13, primo comma, lett. b) prevede in particolare i tipi, le ubicazioni, le modalità di realizzazione e di funzionamento di:

- a) stazioni di raccolta ed impianti di pretrattamento;
- b) impianti centralizzati di recupero e di smaltimento.

2. Nella predisposizione del piano di cui al presente articolo devono osservarsi i seguenti criteri di protezione ambientale, sicurezza ed economicità :

- massima protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee nella scelta delle località per gli impianti e le discariche;
- minimo livello di impurità atmosferica prodotta dalle sostanze che si liberano nelle operazioni di trasporto, deposito, trattamento, combustione;
- massima flessibilità del sistema di smaltimento, in relazione alle prevedibili variazioni nella quantità e qualità dei rifiuti, nelle tecniche di trattamento e recupero e nel mercato delle materie prime;
- preferenza per le tecnologie di smaltimento che consentono il riciclaggio ed il recupero di materie prime o di energia;
- valorizzazione del potenziale delle discariche esistenti nel territorio regionale, purchè idonee ai fini della presente legge;
- preferenza, per gli impianti di smaltimento, delle località nelle quali è possibile l'utilizzazione dell'energia prodotta dallo smaltimento stesso;
- creazione di un numero sufficiente di stazioni di raccolta dei rifiuti speciali;
- limitazioni dei movimenti di trasporto su strada;
- adeguamento alle previsioni della pianificazione territoriale ed urbanistica;
- possibilità di costruzione graduale degli impianti, tenuto conto dell'aumento graduale della quantità di rifiuti conferiti dalle industrie e dagli alti costi di costruzione e di gestione.

ARTICOLO 16

(Comitato regionale di coordinamento per lo smaltimento dei rifiuti)

1. E' istituito il « Comitato regionale di coordinamento per lo smaltimento dei rifiuti » quale organo consultivo della giunta regionale.

2. Il comitato esprime pareri e formula proposte per la attuazione della presente legge, con particolare riferimento:



Gestione-Rifiuti.it

- a) problemi organizzativi dei servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti;
 - b) al coordinamento delle attività amministrative di autorizzazione e di controllo;
 - c) all'organizzazione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento;
 - d) ai piani regionali di smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti artt. 14 e 15.
3. Il comitato, presieduto dall' assessore preposto al settore ambiente ed ecologia o per sua delega dal dirigente del servizio rifiuti solidi e fanghi industriali è composto da:
- tre rappresentanti delle province designati dalla unione regionale province lombarde;
 - tre rappresentanti dei comuni lombardi designati dalle rappresentanze regionali della associazione nazionale comuni d' Italia;
 - due rappresentanti delle aziende municipalizzate designati dal comitato regionale imprese pubbliche enti locali.
4. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di designazione della maggioranza dei componenti; alle eventuali integrazioni e sostituzioni si provvede con analoga procedura.
5. Per la composizione ed il funzionamento del comitato si applicano in quanto compatibili, agli artt. 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 2 agosto 1979, n. 42.
6. Per l' espressione dei pareri e la formulazione delle proposte, il comitato di coordinamento può acquisire indicazioni dal comitato tecnico di cui al successivo art. 17, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 17

(Comitato tecnico)

1. La giunta regionale, per l' esame dei problemi tecnici relativi agli atti di propria competenza in materia di smaltimento dei rifiuti ed alle attività disciplinate dalla presente legge, nonchè per acquisire pareri relativamente al rilascio delle autorizzazioni, all' elaborazione della normativa tecnica, si avvale di un comitato composto da esperti di elevata qualificazione.
2. Il comitato è composto da non più di sei esperti estranei all' amministrazione regionale, particolarmente qualificati in trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, ingegneria sanitaria e chimica, tecnologia ed impianti di trattamento e smaltimento, pianificazione nel settore dei servizi di igiene ambientale.
3. Per il conferimento dell' incarico di consulenza e la determinazione dei compensi, si applica quanto previsto dall' art. 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21; la deliberazione di conferimento dell' incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.
4. Del comitato possono essere altresì chiamati a far parte funzionari tecnici della regione, individuati con decreto del presidente della giunta regionale in relazione agli argomenti trattati.
5. Annualmente, in relazione all' avanzamento dei lavori, la giunta regionale può disporre modifiche alla composizione ed al numero dei componenti il comitato fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo.
6. Si applicano i commi terzo, sesto e nono dell' art. 38 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42.

ARTICOLO 18

(Elaborazione dei piani regionali)

1. La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di enti o istituti specializzati, nonchè di esperti o professionisti per gli studi e per le ricerche necessari alla redazione dei piani regionali previsti dalla presente legge e per l' elaborazione dei piani stessi.



Gestione-Rifiuti.it

2. Per il conferimento degli incarichi si osservano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 e 3 settembre 1974, n. 57.

Titolo III

DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ED INTERVENTI STRAORDINARI

ARTICOLO 19

(Discariche controllate per rifiuti solidi urbani)

1. Ai fini della presente legge la discarica controllata per rifiuti solidi urbani consiste nell' impianto destinato a ricevere detti rifiuti, realizzato su terreni adatti e predisposti ad evitare gli inquinamenti del sottosuolo, e attrezzato per la compattazione e la copertura dei rifiuti stessi con materiale e secondo tecniche idonee a evitare gli inquinamenti dell' ambiente in generale, nonchè rischi o danni alla salute pubblica.

2. Le discariche di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per lo smaltimento di rifiuti assimilabili ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, lett. b), determinati dal soggetto gestore.

ARTICOLO 20

(Interventi regionali per l' attuazione di pubbliche discariche controllate per rifiuti solidi urbani)

1. Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale e dell' assetto territoriale, la regione, in attesa della realizzazione di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, quali gli impianti di incenerimento, di riciclaggio e recupero, di pirolisi, di compostaggio, comprensorio o simili, previsti nel piano di cui al precedente art. 14, promuove l' attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei comuni sprovvisti di idonei sistemi di smaltimento dei rifiuti stessi.

2. Ai fini di cui al comma precedente la regione concede contributi in capitale fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le discariche di cui al presente articolo devono essere conformi alle caratteristiche generali indicate dal precedente art. 3, secondo e terzo comma; sino all' entrata in vigore della normativa tecnica di cui al secondo comma del predetto articolo alle stesse si applicano le disposizioni del regolamento della organizzazione mondiale della sanità dell' ottobre 1972.

ARTICOLO 21

(Programmazione delle pubbliche discariche controllate)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, d' intesa con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare, provvede a:

- a) individuare le aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate di cui all' articolo precedente, reperendole, di preferenza, tra le zone più degradate dalle attività estrattive;
- b) delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;
- c) individuare gli enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche;



Gestione-Rifiuti.it

- d) indicare le risorse finanziarie destinate all' attuazione delle singole discariche controllate;
 - e) dettare i criteri per la determinazione delle tariffe di utenza del servizio, tenuto conto, in particolare, delle quantità dei rifiuti da smaltire e dei costi di trasporto degli stessi dal luogo di prelievo alla discarica, ai fini di un' equa ripartizione del gravame tariffario.
2. Il consiglio regionale delibera il riparto delle risorse finanziarie di cui alla lett. d) del comma precedente, determinando altresì :
- a) le modalità , i tempi di erogazione dei contributi, nonché i casi ed i termini di decadenza dai benefici regionali;
 - b) l' eventuale accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento dello stanziamento da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da offerte in aumento, da revisione dei prezzi o imprevisti.

ARTICOLO 22

(Procedure per l' attuazione delle pubbliche discariche controllate)

1. Entro sei mesi dall' esecutività del provvedimento di cui al primo comma dell' articolo precedente, gli enti locali responsabili della realizzazione delle pubbliche discariche presentano alla giunta regionale i progetti esecutivi, ovvero, nel caso di appalto concorso, il capitolato programma; il presidente della giunta regionale o l' assessore preposto al settore ambiente ed ecologia, se delegato, approva i progetti esecutivi e dispone la concessione definitiva dei contributi.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alle procedure si applicano le norme del titolo II della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65.

ARTICOLO 23

(Chiusura e bonifica delle discariche non controllate)

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 28, dopo l' entrata in funzione delle discariche controllate di cui al precedente art. 20 le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate dovranno essere chiuse ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche che verranno stabilite dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall' assessore preposto al settore ambiente ed ecologia.

2. I comuni provvedono alla chiusura delle discariche comunali non conformi alle disposizioni della presente legge ed alla relativa bonifica.

3. I sindaci competenti per territorio dispongono con ordinanza la chiusura delle discariche non controllate e l' esecuzione della bonifica entro termini stabiliti; ove gli interessati non si uniformino all' ordinanza, ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il comune interviene mediante esecuzione d' ufficio.

4. In caso di inerzia delle amministrazioni comunali la giunta regionale provvede in via sostitutiva.

ARTICOLO 24

(Contributi regionali per gli interventi di bonifica)

1. Per gli interventi di recupero ambientale che richiedono operazioni particolarmente impegnative rispetto a quelle ordinarie di chiusura e bonifica, i comuni nel cui territorio è ubicata la discarica, possono avanzare domanda di contributo regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno.



Gestione-Rifiuti.it

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al precedente comma il consiglio regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno, il riparto dei contributi in capitale che possono essere assegnati fino alla misura massima, del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Nel provvedimento di riparto sono indicati gli enti beneficiari e la misura dei contributi assegnati a ciascuno di essi.

4. Entro quattro mesi dall' approvazione del riparto devono essere presentati alla giunta regionale i progetti esecutivi, sulla base dei quali il presidente della giunta regionale, o l' assessore preposto al settore ambiente ed ecologia, se delegato, emana i provvedimenti definitivi di connessione dei contributi, stabilendo:

- a) le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti, nonché i casi ed i termini di decadenza dai benefici regionali;
- b) l' eventuale accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da offerte in aumento, revisione dei prezzi o imprevisti.

ARTICOLO 25

(Finanziamento di interventi straordinari per impianti di smaltimento a tecnologia complessa)

1. In attesa del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al precedente art. 14, la regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale 1980/ 82, assegna agli enti locali contributi per gli impianti di smaltimento a tecnologia complessa, limitatamente ai seguenti interventi:

- a) completamento di impianti in costruzione;
- b) realizzazione di impianti di riciclaggio, recupero energetico e compostaggio, già parzialmente finanziati dalla regione;
- c) adeguamento di impianti esistenti alle normative vigenti in materia di inquinamenti ed ai fini del recupero di materie prime e di produzione di energia;
- d) costruzione di impianti sperimentali di riciclaggio e produzione di energia elettrica e calore.

ARTICOLO 26

(Procedure per gli interventi straordinari)

1. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per il finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 25; detto piano indica gli enti beneficiari e stabilisce per ciascuno di essi la misura dei contributi in capitale ed in annualità .

2. I contributi in capitale sono concessi fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; i contributi in annualità , per l' ammortamento dei mutui contratti dagli enti beneficiari, sono concessi nella misura percentuale costante del cinque per cento annuo della spesa globale ritenuta ammissibile, per la durata massima di trentacinque annualità .

3. Entro sei mesi dall' approvazione del piano di riparto devono essere presentati alla giunta regionale i progetti esecutivi; il presidente della giunta regionale o l' assessore preposto al settore ambiente ed ecologia, se delegato, approva i progetti esecutivi e dispone la concessione definitiva dei contributi.

4. Il piano di riparto definisce:

- a) le modalità , i tempi di erogazione dei contributi, nonché i casi ed i termini di decadenza dai benefici regionali;



Gestione-Rifiuti.it

- b) l' eventuale accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento dello stanziamento, da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da offerte in aumento, da revisione dei prezzi o imprevisti.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge in merito alle procedure, si applicano le norme del titolo II della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65.

ARTICOLO 27

(Convenzione con la Finlombarda)

1. La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Finlombarda spa per promuovere ed organizzare in forma unitaria gli adempimenti necessari per il reperimento dei mutui e la gestione dei rapporti di ordine finanziario con gli enti locali per l' attuazione di interventi di cui al precedente articolo 25.

Titolo IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

ARTICOLO 28

(Impianti esistenti)

1. I titolari degli impianti di smaltimento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a farne denuncia all' amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data predetta ed a richiedere l' autorizzazione di cui al precedente art. 7.

2. Alla denuncia sono tenuti altresì i proprietari delle aree di discariche chiuse da non più di quindici anni.

3. La giunta regionale può imporre condizioni e prescrizioni transitorie in attesa del rinnovo delle attrezzature e degli accorgimenti tecnici, ovvero della chiusura dell' impianto; può altresì vietare parzialmente o totalmente l' esercizio dell' impianto, ovvero ordinarne la rimozione, qualora misure prescrittive non siano sufficienti ad impedire rilevanti danni alla collettività o all' ambiente.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

ARTICOLO 29

(Sanzioni amministrative)

1. Salva la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, si applica la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 20.000.000 nei casi di:

- attivazione di un impianto di smaltimento senza autorizzazione;
- mantenimento in funzione di un impianto di smaltimento già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e per il quale sia stata negata l' autorizzazione;
- mantenimento in funzione di un impianto di smaltimento successivamente alla revoca dell' autorizzazione;
- violazione della disposizione di cui al terzo comma del precedente art. 23.

2. Nei casi di attivazione o esercizio di un impianto di smaltimento in contrasto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di sospensione dell' esercizio, ovvero nei casi di



Gestione-Rifiuti.it

omessa denuncia di un impianto di smaltimento già esistente, si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 10.000.000.

3. Chiunque, potendo avvalersi dei pubblici impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e del relativo servizio di trasporto, non effettui lo scarico dei rifiuti nei predetti impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 5.000.000.

4. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dal precedente art. 4, secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 10.000.000.

5. Nel caso di mancata tenuta dei registri di cui al precedente art. 4, terzo comma, e art. 11 sesto comma, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

ARTICOLO 30

(Accertamento delle infrazioni ed applicazione delle sanzioni)

1. All' accertamento delle infrazioni e all' irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28; i relativi proventi sono introitati dalla regione.

ARTICOLO 31

(Obbligo di ripristino)

1. Salva l' applicazione del precedente art. 29, nei casi di attivazione, mantenimento in funzione o esercizio di un impianto di smaltimento in assenza di autorizzazione od in contrasto con le prescrizioni della stessa, la giunta regionale, in quanto esista grave nocimento o pericolo per l' ambiente o la salute pubblica, può ingiungere al responsabile la rimessione in pristino dei luoghi, dando un congruo termine per provvedere.

2. Qualora la rimessione in pristino non avvenga nel termine stabilito, la giunta regionale dispone l' esecuzione d' ufficio delle opere e dei lavori necessari e ne addebita l' onere finanziario al responsabile ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del RD 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 32

(Finanziamento delle funzioni provinciali)

1. Le spese sostenute dalle province per compiti previsti dalla presente legge ed eccedenti la propria competenza istituzionale sono, a norma dell' art. 69 dello statuto, a totale carico della regione, nell' ambito e nei limiti degli stanziamenti disposti per l' anno corrente della presente legge e per i successivi dai bilanci annuali.

2. L' ammontare degli stanziamenti è concordata previamente con le province interessate in sede di formazione della legge di bilancio annuale.

ARTICOLO 33

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri relativi alla realizzazione e gestione del catasto di cui al precedente art. 12 - I comma e al rimborso alle province delle spese sostenute per compiti previsti dalla presente legge ai sensi del precedente articolo 32 si provvederà a decorrere dall' anno 1981 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell' art. 22 - I comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.



Gestione-Rifiuti.it

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono istituiti nella parte I, ambito 4, settore 4, finalità 1, attività 5:

1. Al finanziamento degli oneri relativi alla realizzazione e gestione del catasto di cui al precedente art. 12 - I comma e al rimborso alle province delle spese sostenute per compiti previsti dalla presente legge ai sensi del precedente articolo 32 si provvederà a decorrere dall'anno 1981 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 - I comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono istituiti nella parte I, ambito 4, settore 4, finalità 1, attività 5:

- il capitolo 1.4.4.1.5.1115 « Rimborso agli enti locali delle spese sostenute nella realizzazione e gestione del catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento »;

1. Al finanziamento degli oneri relativi alla realizzazione e gestione del catasto di cui al precedente art. 12 - I comma e al rimborso alle province delle spese sostenute per compiti previsti dalla presente legge ai sensi del precedente articolo 32 si provvederà a decorrere dall'anno 1981 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 - I comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono istituiti nella parte I, ambito 4, settore 4, finalità 1, attività 5:

OMISSIS

- il capitolo 1.4.4.1.5.1122 « Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese sostenute per compiti ad esse assegnati in materia di rifiuti solidi eccedenti le proprie competenze ».

ARTICOLO 34

(Norma finanziaria)

1. Per la predisposizione dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di cui al titolo II della presente legge è autorizzata per il triennio 1980- 1982 la spesa complessiva di L. 300 milioni di cui L. 100 milioni per l'anno 1980.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 25 - IV comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni sugli esercizi futuri ai sensi dell'art. 25 - II comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 semprechè gli studi abbiano inizio nell'anno in cui è assunta l'obbligazione.

L'onere complessivo di cui al precedente I comma trova copertura nel bilancio pluriennale, parte I, attività 4.4.1.1. « Interventi per lo smaltimento dei rifiuti speciali » tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi », spese correnti operative.

5. Al finanziamento dell'onere di L. 100 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione dei programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi » iscritto al capitolo 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

6. Nella parte II, ambito 4, settore 4, sono istituiti:

- l'obiettivo 2.4.4.1. « Tutela del suolo e del paesaggio »;
- il progetto 2.4.4.1.5. « Realizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti e del relativo catasto regionale »;



Gestione-Rifiuti.it

- il capitolo 2.4.4.1.5.963 « Spese per la redazione dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni.

ARTICOLO 35

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi di cui al titolo III della presente legge sono autorizzate nel triennio 1980-1982 le seguenti spese:

- a) L. 7.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l' anno 1980, per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione del sistema di discariche di cui agli articoli 20 e 22;
- b) L. 2.900 milioni, di cui 1.500 milioni per l' anno 1980, e L. 1.400 milioni per l' anno 1981 per la concessione di contributi in capitale per gli interventi di cui agli articoli 25 e 26;
- c) limite d' impegno di L. 500 milioni per l' anno 1981 per la concessione dei contributi in annualità per gli interventi di cui agli articoli 25 e 26.

2. Il presidente della giunta, o l' assessore delegato, in relazione alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 22 e 26, è autorizzato ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell' intera somma autorizzata per il triennio 1980- 1982 ai sensi del precedente I comma, purchè l' inizio delle opere o degli interventi sia previsto entro il termine dell' esercizio in cui è assunta l' obbligazione, e fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle previsioni di cassa iscritte in ciascun bilancio annuale.

3. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi relativa agli interventi di cui al punto a) del precedente comma, si provvederà con la legge di approvazione dei relativi esercizi ai sensi dell' art. 25, IV comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. L' onere complessivo di L. 10.900 milioni trova copertura nel bilancio pluriennale 1980- 1982, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 4.4.1.3. « Realizzazione di opere riguardanti lo smaltimento dei rifiuti solidi » tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi, spese di investimento ».

5. Per gli interventi di recupero ambientale di cui all' articolo 24, è autorizzata per il biennio 1981- 1982 la spesa annua di L. 500 milioni.

6. L' onere di L. 1.000 milioni relativo agli interventi di cui al precedente comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1980- 82, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 4.4.1.4. « Interventi per il recupero ambientale degli ambienti degradati » tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

7. All' onere di L. 2.500 milioni a carico del bilancio dell' esercizio 1980 si fa fronte mediante riduzione per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni: alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, sono istituiti:

- il progetto 2.4.4.1.3. « Realizzazione di opere riguardanti lo smaltimento di rifiuti solidi »;

8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni: alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, sono istituiti:

- il progetto 2.4.4.1.3. « Realizzazione di opere riguardanti lo smaltimento di rifiuti solidi »;



Gestione-Rifiuti.it

- il capitolo 2.4.4.1.3.964 « Contributi in capitale alle province, ai comuni e loro consorzi per la realizzazione di pubbliche discariche controllate » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni;

8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni: alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, sono istituiti:

- il progetto 2.4.4.1.3. « Realizzazione di opere riguardanti lo smaltimento di rifiuti solidi »;

OMISSIS

- il capitolo 2.4.4.1.3.965 « Contributi in capitale per il finanziamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, e di impianti sperimentali di riciclaggio, recupero e produzione d'energia » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500 milioni;

9. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1981 saranno iscritti:

9. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1981 saranno iscritti:

- il capitolo 2.4.4.1.3.966 « Contributi in annualità di durata massima trentacinquennale per il finanziamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, e di impianti di riciclaggio, recupero e produzione d'energia - limite d'impegno anno 1981 - anni 1981- 2115 » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni;

9. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1981 saranno iscritti:

OMISSIS

- il capitolo 2.4.4.1.4.980 « Contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 7 giugno 1980

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1980 e vistata dal commissario del governo con nota del 29 maggio 1980 prot. 21802/ 6875)

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

